

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 giugno 2022, n. 206
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello "Studio Odontoiatrico Dr. Salvatore Chiuri" ubicato in Specchia (Le) alla via Marconi 72, per trasferimento della titolarità dall'autorizzazione all'esercizio dalla struttura sanitaria specialistica privata ambulatoriale di Odontoiatria dalla ditta individuale "Studio Odontoiatrico Dr. Salvatore Chiuri" alla società "Studio Odontoiatrico R.E. S.r.l. - S.T.P.".

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

La struttura specialistica del Dott. Salvatore Chiuri ubicato in Specchia (Le) alla via Marconi 72 (P. IVA

02231650751), risulta accreditato istituzionalmente ex art. 12, commi 3 e 4 della L.R. n. 4/2010, per l'attività specialistica ambulatoriale di Odontoiatria (codice regionale 893206).

Con istanza del 14/10/2021 di pari oggetto, trasmessa dallo studio legale dell'Avv. Alberto Pepe con pec del 27/10/2021 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14646 del 05/11/2021, il dott. Salvatore Chiuri, in qualità di "(...) titolare dello "Studio Odontoiatrico Dr. Salvatore Chiuri" con sede a Specchia (Le) alla via G. Marconi n.72, struttura accreditata con i S.S.N ed erogante prestazioni sanitarie nella banca odontoiatrica", ha chiesto alla scrivente Sezione di:

"

- prendere atto dell'Autorizzazione Sanitaria n.1 del 14/10/2021 con cui il Comune di Specchia ha volturato l'autorizzazione già concessa allo "Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L. – Società tra Professionisti";
- per l'effetto, prendere atto che l'attività sanitaria ambulatoriale della società "Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L. – Società tra Professionisti", la cui Direzione Sanitaria è sempre affidata allo scrivente professionista, proseguirà in regime di accreditamento con il S.S.R.;
- che la società "Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L. – Società tra Professionisti" è subentrata allo Studio Odontoiatrico Dr. Salvatore Chiuri nei contratti sottoscritti e da sottoscrivere con l'ASL Lecce;
- trasmettere l'accoglimento della presente istanza all'ASL di Lecce territorialmente competente.",

allegandovi:

- copia dell'atto costitutivo della "Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L – Società tra professionisti" registrato a Lecce il 29/06/2021 al n. 15369 repertorio n. 26923, raccolta n. 20733, ove all'Art. 1) è previsto che "è costituita tra i signori Chiuri Salvatore e Raona Edoardo una società a responsabilità limitata denominata "studio Odontoiatrico R. E. S.R.L. – Società tra professionisti";
- copia della Visura camerale della società "Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L – Società tra professionisti";
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della "Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L – Società tra professionisti" ai sensi della vigente normativa antimafia;
- copia del documento di identità del Dott. Salvatore Chiuri;
- Autorizzazione Sanitaria n. 1 del 14/10/2021 con la quale il Responsabile del SUAP del Comune di Specchia ha autorizzato "(...) il Dott. Edoardo RAONA, in qualità di legale rappresentante della società studio odontoiatrico R.E. S.r.l., così come sopra meglio generalizzato, ad esercitare l'attività Sanitaria di: STUDIO ODONTOIATRICO ai sensi e per effetto dell'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm. ii. sito in Specchia (LE), in via G. Marconi n°72. Nello specifico: studio professionale attrezzato per erogare prestazioni odontoiatriche considerate a media invasività, corrispondenti alle prestazioni di chirurgia, ovvero alle procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente individuate dall'Allegato 2° del Regolamento Regionale n°05 del 31 marzo 2020, con la possibilità di erogare anche le prestazioni di cui all'Allegato 1° del predetto Regolamento (...)"

Con nota prot. AOO_183/15701 del 26/11/2021 trasmessa al legale rappresentante della società "Studio Odontoiatrico R.E. Srl – S.T.P." e per conoscenza, all'avv. Alberto Pepe ed al sindaco del Comune di Specchia ad oggetto: "Richiesta di trasferimento dell'accREDITAMENTO ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 24 co. 5 della L.R. Puglia n. 9/2017, in conseguenza del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio. INVITO INTEGRAZIONE DOCUMENTALE.", la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"(...) considerato che la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. dispone:

- all'art. 9, comma 2 che: "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché

l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.”;

- *all'art. 24, comma 5 che: “Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare.”;*

atteso che:

- *il trasferimento dell'azienda da impresa individuale a S.r.l. può avvenire attraverso la costituzione di una società ai sensi dell'art. 2463 c.c. ed il contestuale o successivo atto di autonomia privata previsto dal sopra riportato art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ovvero il conferimento (in questo caso, previa perizia giurata ai sensi dell'art. 2465 c.c. da parte di un perito iscritto nell'albo dei revisori contabili, allegata all'atto costitutivo) oppure la cessione del ramo d'azienda/del complesso aziendale dall'impresa individuale nella/ alla medesima società;*
- *il suddetto atto di autonomia privata non risulta trasmesso alla scrivente;*
- *dalla lettura dell'autorizzazione all'esercizio, peraltro, non risulta menzionato il conferimento/la cessione del ramo d'azienda del complesso aziendale (della struttura di specialistica ambulatoriale, nel caso di specie) dallo “Studio Odontoiatrico Dr. Salvatore Chiuri” nella/alla società “Studio Odontoiatrico R.E. S.r.l.”;*

ai fini del trasferimento di titolarità dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla ditta individuale “Studio Odontoiatrico Dr. Salvatore Chiuri” alla società “Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L – Società tra professionisti”, si invita la S.V. a trasmettere:

- *alla scrivente Sezione e al Comune di Specchia copia dell'atto notarile di trasferimento di titolarità (tramite conferimento o cessione) dallo Studio Odontoiatrico Dr. Salvatore Chiuri” alla società “Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L – Società tra professionisti” della struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica ubicata in Specchia (LE) alla Via G. Marconi n. 72; all'uopo si evidenzia che, qualora il conferimento/la cessione della struttura de qua nella/alla società “Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L – Società tra professionisti” non sia già stato effettuato, trattandosi di un presupposto necessario ai fini del trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, la S.V. dovrà richiedere al Comune di Specchia di sostituire o integrare l'Autorizzazione Comunale all'esercizio n. 01/2021 del 14/10/2021 e quindi trasmettere l'autorizzazione aggiornata alla scrivente;*
- *alla scrivente Sezione:*
 - *istanza di trasferimento dell'accreditamento per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., a firma del legale rappresentante della società “Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L – Società tra professionisti”;*
 - *autocertificazione, a firma del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi;*
 - *copia del documento d'identità del legale rappresentante della “Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L – Società tra professionisti”;*
 - *copia dell'ultimo contratto sottoscritto dal Dott. Chiuri con la ASL LE per l'acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali.”*

Con Pec del 29/03/2022 l'avv. Alberto Pepe ha trasmesso alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al Comune di Specchia la nota ad oggetto: “Richiesta di trasferimento dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 24 co. 5 della L.R. Puglia n. 9/2017, in conseguenza del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio”, acquisita con protocollo AOO_183/5410 del 30/03/2022, con la quale il legale rappresentante della società “Studio Odontoiatrico R.E. s.r.l. - Società tra Professionisti” ha rappresentato quanto segue:

“Premesso che

a) la L.R. Puglia n. 9/2017 prevede: - all'art. 9, co. 2, che: “L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile”; all'art. 24, co. 5, che: “Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare”;

b) il Dr. Salvatore Chiuri, già titolare dello “Studio Odontoiatrico Dr. Salvatore Chiuri” con sede in Specchia (Le) alla via G. Marconi n. 72, struttura accreditata istituzionalmente con la Regione Puglia nella branca dell'odontoiatria ed autorizzata dal Comune di Specchia all'esercizio dell'attività sanitaria con provvedimento n. 315 del 21/09/2009, ha manifestato la volontà di cedere il proprio studio e con esso l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento istituzionale con il S.S.R.

c) Al fine di consentire il perfezionamento della cessione ed il conseguente trasferimento dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento con il S.S.R., i dottori Salvatore Chiuri ed Edoardo Raona hanno: dapprima costituito con atto per Notar Stefania Pallara del 25/06/2021 (rep. 26923; race. 20733), una società tra professionisti, in forma di società a responsabilità limitata (ai sensi dell'art. 10 L. 12 novembre 2011 n. 183 e del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34), sotto la denominazione “Studio Odontoiatrico R.E. s.r.l.” quindi chiesto al Comune di Specchia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 co. 2 e 24 co. 5 della L.R. Puglia n. 9/2017, il trasferimento dell'autorizzazione sanitaria dallo Studio Odontoiatrico del Dr. Chiuri in capo alla s.r.l. “Studio Odontoiatrico R.E. s.r.l.”.

d) Il Comune di Specchia, con autorizzazione sanitaria n. 1/2021 (n. 9706 del 14/10/2021 - All. 1) ha autorizzato il Dr. Edoardo Raona, in qualità di leg. rap. dello “Studio Odontoiatrico R.E. s.r.l.” all'esercizio dell'attività sanitaria di odontoiatria nei locali siti in Specchia alla via G. Marconi n. 72.

e) Con istanza 14/10/2021 le parti hanno quindi formulato alla Regione Puglia “richiesta di trasferimento dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 co. 2 e 24 co. 5 della L.R. Puglia n. 9/2017, in conseguenza del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio”.

f) Con nota prot. n. 15701 del 26/11/2021 (All. 2) il competente ufficio regionale ha richiesto alle parti di integrare la documentazione con l'invio di:

1. apposito “atto di autonomia privata” ex art. 9, co. 2, della LR n. 9/17 (depositato unitamente alla presente istanza sub All. 3);

2. autorizzazione sanitaria del Comune di Specchia che richiami il predetto atto di autonomia privata con il quale è avvenuta la cessione dello studio odontoiatrico del Dr. Salvatore Chiuri (depositato unitamente alla presente istanza sub All. 4);

3. autocertificazione del legale rappresentante del costituito “Studio Odontoiatrico R.E. s.r.l.” attestante la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi (depositato unitamente alla presente istanza sub All. 9);

4. copia del documento di identità del legale rappresentante del costituito “Studio Odontoiatrico R.E. s.r.l.” (depositato unitamente alla presente istanza sub All. 10);

5. copia dell'ultimo contratto sottoscritto tra lo studio odontoiatrico del Dr. Chiuri e la ASL di Lecce (depositato unitamente alla presente istanza sub All. 8).

Considerato che

- con “atto di autonomia privata” del 9/03/2022 (registrato presso l'Ufficio Territoriale di Lecce dell'Agenzia delle Entrate il 15/3/22 al n. 512 serie 3 All. 3) denominato “ATTO DI CESSIONE DI ATTIVITA PROFESSIONALE”, il Dr. Salvatore Chiuri ha ceduto alla società “Studio Odontoiatrico R.E. s.r.l. - Società tra Professionisti”, ai sensi

dell'art. 9 co. della LR n. 9/17, l'attività professionale dello "Studio Odontoiatrico Dr Salvatore Chiuri corrente in Specchia alla via Marconi n. 72;

- al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Regione con la citata nota prot. n. 15701 del 26/11/2021, con istanza 15/03/2022 è stato richiesto al Comune di Specchia di modificare l'autorizzazione sanitaria n. 1/2021 (n. 9706 del 14/10/2021) con cui era stato autorizzato il Dr. Edoardo Raona, in qualità di I.r. dello "Studio Odontoiatrico R.E. s.r.l." all'esercizio dell'attività sanitaria di odontoiatria, richiamando il citato atto di autonomia privata con il quale è avvenuta la cessione dello studio odontoiatrico del Dr. Salvatore Chiuri.

- Il Comune di Specchia, con provvedimento prot. n. 12823 del 21/03/2022 (AIL. 4). denominato "Aggiornamento dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria n.1/2021 del 14/10/2021", ha a tal fine autorizzato "l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria n. 01/2021 (prot. 9706 del 14/10/2021) per inserimento dell'atto di Autonomia privata del 09/03/2022 registrato presso l'ufficio Territoriale di Lecce dell'Agenzia delle Entrate il 15/03/2022 al n. 512 serie 3°, e denominato ATTO DI CESSIONE DI ATTIVITA' PROFESSIONALE con cui il dr. Salvatore Chiuri ha ceduto alla società STUDIO ODONTOIATRICO R:E: s.r.l. - società tra professionisti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge regionale 9/2017".

Tutto ciò premesso e considerato si chiede a codesto Assessorato Regionale di voler, ai sensi delle norme epigrafe:

- prendere atto dell'Autorizzazione Sanitaria n. 1 del 14/10/2021, come modificata da provvedimento prot. n. 12823 del 21/03/2022, denominato "Aggiornamento dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria n.1/2021 del 14/10/2021", con cui il Comune di Specchia ha volturato l'autorizzazione sanitaria in capo allo "Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L. Società tra Professionisti";

- per l'effetto, prendere atto che l'attività sanitaria ambulatoriale della società "Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L. Società tra Professionisti", proseguirà in regime di accreditamento con il S.S.R.;

- che la società "Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L. Società tra Professionisti" è subentrata allo Studio Odontoiatrico Dr. Salvatore Chiuri nei contratti sottoscritti e da sottoscrivere con l'ASL Lecce.

- trasmettere l'accoglimento della presente istanza all'ASL di Lecce, territorialmente competente.

In via istruttoria si allega:

All. 1: autorizzazione sanitaria del Comune di Specchia n. 1/2021 (n. 9706 del 14/10/2021);

All. 2: nota prot. n. 15701 del 26/11/2021 con cui il competente ufficio regionale ha richiesto alle parti integrazione della documentazione;

All. 3: "ATTO DI CESSIONE DI ATTIVITA' PROFESSIONALE" del 9/03/2022 (registrato presso l'Ufficio Territoriale di Lecce dell'Agenzia delle Entrate il 15/3/22 al n. 512 - serie 3);

All. 4: provvedimento del Comune di Specchia prot. n. 12823 del 21/03/2022, denominato "Aggiornamento dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria n.1/2021 del 14/10/2021";

All. 5: atto costitutivo per Notar Stefania Pallara del 25/06/2021. (rep. 26923 racc. 20733) di costituzione della società ora denominata "Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L. Società tra

All. 6: Visura camerale della "Studio Odontoiatrico R.E. S.R.L. - Società tra Professionisti";

All. 7: Autocertificazione antimafia;

All. 8: Copia ultimo contratto sottoscritto con l'ASL/LE dallo Studio Odontoiatrico Dr. Salvatore Chiuri;

All. 9: autocertificazione del legale rappresentante del costituito "Studio Odontoiatrico R.E. s.r.l." attestante la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi;

All. 10: copia del documento di identità del legale rappresentante del costituito "Studio Odontoiatrico R.E. s.r.l."".

Con la predetta autorizzazione sanitaria del Comune di Specchia Prot. 12823 del 21/03/2022, il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale dello Sportello Unico per attività produttive del medesimo Comune ha rilasciato il provvedimento di "Aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria n. 01/2021 del 14/10/2021", con il quale:

"Preso atto della nota prot. AOO_183/15701 del 26/11/2021 della Regione Puglia - Dipartimento della salute - servizi Accreditamenti e Qualità, all'oggetto: "Richiesta di trasferimento dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto dagli art. 9 e 24 comma 5 della L.R. 9/2017, in conseguenza del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio";

Vista la richiesta acquisita mediante Sportello S.U.A.P. del 16/03/2022 relativa alla pratica 05166500750 23082021-0744, del dr. RAONA Edoardo (), in qualità di legale rappresentante della società STUDIO ODONTOIATRICO R.E. S.r.l.- società tra professionisti con sede legale in Specchia alla via G. Marconi n. 72 P. Iva 05166500750 tendente ad ottenere l'aggiornamento dell'autorizzazione n. 1/2021 (prot. 9706 del 14/10/2021) per trasferimento di titolarità dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della L.R. 9/2017 e s.m.i., dalla ditta individuale "Studio Odontoiatrico dr. Salvatore Chiuri" alla società "Studio Odontoiatrico R.E. S.r.l. società tra professionisti";

Visto l'atto di Autonomia privata del 09/03/2022 registrato presso l'ufficio Territoriale di Lecce dell'Agenzia delle Entrate il 15/03/2022 al n. 512 serie 3, e denominato "ATTO DI CESSIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE con cui il dr. Salvatore CHIURI ha ceduto alla società STUDIO ODONTOIATRICO R.E. S.r.l. società tra professionisti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge regionale 9/2017;

Considerato che nulla osta alla variazione;

Visti gli Atti d'Ufficio";

ha autorizzato: "l'aggiornamento dell'autorizzazione n. 01/2021 (prot. 9706 del 14/10/2021) per inserimento dell'atto di Autonomia privata del 09/03/2022 registrato presso l'ufficio Territoriale di Lecce dell'Agenzia delle Entrate il 15/03/2022 al n. 512 serie 3, e denominato "ATTO DI CESSIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE" con cui il dr. Salvatore CHIURI ha ceduto alla società STUDIO ODONTOIATRICO RE S.r.l.- società tra professionisti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge regionale 9/2017."

Per tutto quanto innanzi rappresentato,

si propone di disporre, ai sensi dell'art 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio medico di odontoiatria del Dott. Salvatore Chiuri ubicato in Specchia (Le) alla via Marconi 72, per trasferimento della titolarità dall'autorizzazione all'esercizio, dalla ditta individuale "Studio Odontoiatrico Dott. Salvatore Chiuri" alla società "Studio Odontoiatrico R.E. Srl. – S.T.P." con decorrenza dal 21/03/2022, data dell'autorizzazione autorizzazione all'esercizio rilasciata con Prot. 12823, e con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società "Studio Odontoiatrico R.E. Srl.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante

del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

di disporre, ai sensi dell'art 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio medico di odontoiatria del Dott. Salvatore Chiuri ubicato in Specchia (Le) alla via Marconi 72, per trasferimento della titolarità dall'autorizzazione all'esercizio, dalla ditta individuale "Studio Odontoiatrico Dott. Salvatore Chiuri" alla società "Studio Odontoiatrico R.E. Srl.- S.T.P." con decorrenza dal 21/03/2022, data dell'autorizzazione autorizzazione all'esercizio rilasciata con Prot. 12823, e con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società "Studio Odontoiatrico R.E. Srl.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla

data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Specchia (LE);
 - al Legale Rappresentante della Società "Studio Odontoiatrico R.E. Srl", alla via G. Marconi 72. – Specchia (LE),
Pec: alberto.pepe@pec.it; studiodontoiatrico@pec.it;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Dirigente U.O.G.A.P.C. dell'ASL LE.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)